

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2025, n. 7-1661

Legge regionale n. 23/2020. Programma pluriennale di cui alla D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con Sport e Salute S.p.A.



Seduta N° 110

Adunanza 07 OTTOBRE 2025

Il giorno 07 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 08:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI

DGR 7-1661/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 23/2020. Programma pluriennale di cui alla D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con Sport e Salute S.p.A.

A relazione di: (Bongioanni), Cirio

Premesso che la legge regionale n. 23/2020, recante “*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*”:

- all'articolo 1, riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità;
- agli articoli 3 e 4, individua finalità ed obiettivi, puntualizzando le azioni di interesse regionale da sviluppare attraverso specifici interventi e progettualità;
- all'articolo 5, commi 1 e 2, sancisce che, mediante l'adozione del programma pluriennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, vengano definiti gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinatari, le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione sportiva e all'impiantistica sportiva.

Premesso, inoltre, che:

- la società denominata “Sport e salute S.p.A.”, costituita dall'articolo 8 del decreto legge n. 138/2002, convertito con modifiche nella legge n. 178/2002 ed interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- il suddetto articolo 8, al comma 9, sancisce che “Sport e salute S.p.A.” può stipulare convenzioni anche con le Regioni;

- il “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva, anni 2023-2025”, approvato, ai sensi del sopra citato articolo 5, con D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023, al paragrafo 7, recante “Strategie regionali, obiettivi e indirizzi di attuazione del programma”, in particolare, stabilisce che «la Società pubblica denominata “Sport e Salute S.p.A.” è un altro elemento di novità, poiché rappresenta la struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita con il compito, tra gli altri, di distribuire i contributi pubblici agli Organismi sportivi. In tale nuovo contesto, ancora in fase di stabilizzazione, si inserisce inevitabilmente il nuovo ruolo che le Regioni devono assumere, sulla falsariga di quanto sta avvenendo a livello nazionale, quali principali punti di riferimento del sistema sportivo a livello locale ed interlocutori privilegiati sulle tematiche sportive con il Governo e le sue strutture operative».

Richiamato che:

- l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) esclude dall’applicazione del Codice stesso la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, quando sussistono determinate condizioni;
- l’articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo n. 281/1997, all’articolo 9, comma 2, nell’elencarne le competenze, alla lettera c), dispone che la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
- in sede di Conferenza Unificata, svoltasi in data 19 gennaio 2022, è stato sancito l’accordo, ai sensi della suddetta lettera c), tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI, repertoriato all’atto n.8/CU/2022, al fine di stabilire una stretta collaborazione e condividere scelte e iniziative in materia di sport ed è stato convenuto che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali possono stipulare specifiche convenzioni, ai sensi del sopra citato articolo 8 del decreto legge n. 138/2002, con “Sport e Salute S.p.A.” in diversi settori di intervento.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica”:

- ha condotto un’analisi tecnica sulle possibili modalità di realizzazione delle azioni di cui in premessa da cui emerge una possibilità di fattiva collaborazione con la società “Sport e salute S.p.A.”;

- ha quindi avviato una proficua interlocuzione con “Sport e salute S.p.A.” a seguito della quale la medesima società ha trasmesso via PEC, prot. n. 4035 del 2 maggio 2025, una proposta di collaborazione tramite l’approvazione di uno schema di Protocollo d’intesa avente ad oggetto la cooperazione fra Regione Piemonte e Sport e Salute, nell’ambito delle reciproche competenze ed aree di interesse con modalità di volta in volta concordate fra le Parti e oggetto di successivi specifici accordi che regolamenteranno anche gli eventuali aspetti di carattere economico.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 del predetto Protocollo d’intesa, per consentire la pianificazione degli interventi/progetti sarà costituito un Comitato di coordinamento tecnico e politico composto dal dirigente del Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica” e dall’Assessore Regionale con le deleghe allo sport e da 2 membri indicati da “Sport e Salute S.p.A.”.

Ritenuto, pertanto, di approvare, nell’ambito di quanto stabilito al paragrafo 7 “Strategie regionali, obiettivi e indirizzi di attuazione del programma” del Programma pluriennale di cui alla D.C.R.

282-15261 del 27 giugno 2023 recante “Programma triennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2023–2025”, lo schema di Protocollo d’Intesa, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con la società “Sport e salute S.p.A.”.

Viste:

la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

la DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";

la legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e norme collegate";

la Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

la DGR 12-852 del 3 marzo 2025 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 “Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto trattasi di atto di indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, nell’ambito di quanto stabilito al paragrafo 7 “Strategie regionali, obiettivi e indirizzi di attuazione del programma” del Programma pluriennale di cui alla D.C.R. 282-15261 del 27 giugno 2023 recante “Programma triennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2023–2025”, lo schema di Protocollo d’Intesa, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con la società “Sport e salute S.p.A.”;

- di stabilire che nel Comitato di coordinamento tecnico e politico previsto dal Protocollo d’Intesa saranno presenti l’assessore allo sport regionale e il dirigente regionale del Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica” o loro delegati;

- di demandare la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa all’Assessore allo Sport autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore “Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, lettera d) del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

COOPERAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E SPORT E SALUTE S.P.A.

TRA

REGIONE _____ con sede _____ C.F. _____
rappresentata da _____, nato/a a _____
e domiciliato/a per la carica in _____, che
interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta regionale, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ (di
seguito anche la "Regione")

E

Sport e Salute S.p.a., con sede legale in _____, Piazza Lauro De Bosis, 15, p. iva 07207761003
rappresentata da _____ domiciliato per la sua carica presso la sede (di
seguito anche la "Società")

(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

A) La Regione Piemonte:

- riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità come stabilito dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2020 n. 23 recante "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva";
- la predetta legge regionale, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto, orienta le politiche ed azioni della Regione Piemonte al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità;
 - b) riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;
 - c) diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;

- d) integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
 - e) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive del Piemonte che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;
 - f) tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;
 - g) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, in un quadro di valorizzazione e sviluppo dell'eredità olimpica e paralimpica sul territorio piemontese;
 - h) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;
 - i) sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;
 - j) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;
 - k) affermazione dello sport di cittadinanza come attività fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
 - l) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;
 - m) diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.
- il Programma pluriennale regionale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2023–2025, approvato con D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della citata legge regionale 23/2020, prevede di perseguire i seguenti obiettivi:
- i. iniziative, anche sotto forma di apposite campagne di comunicazione, volte ad incentivare la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa, quale fattore di formazione, prevenzione, benessere, anche attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
 - ii. progetti di cultura sportiva volti ad affermare i principi etici e i valori educativi dello sport, a prevenire il fenomeno del doping e ogni altra forma di dipendenza;
 - iii. progetti rivolti ai soggetti con disabilità;
 - iv. progetti rivolti a soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, al fine di prevenire l'abbandono sportivo, in particolare dei minori e delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, favorire l'integrazione, la coesione sociale ed educare alla legalità;

- v. iniziative finalizzate all'attività sportiva di base, all'orientamento sportivo, alla valorizzazione delle eccellenze sportive e dei giovani talenti regionali;
 - vi. manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e di grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;
 - vii. iniziative volte a favorire e sviluppare le attività fisico-motorie e sportive all'interno del percorso scolastico obbligatorio, promosse dal sistema sportivo, sanitario e scolastico;
 - viii. iniziative finalizzate alla diffusione e organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico, in collaborazione con il sistema sportivo locale e le istituzioni scolastiche;
 - ix. iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza, della storia e della cultura dello sport e delle attività motorie, delle tradizioni sportive del territorio, delle sue eccellenze e alla valorizzazione di centri museali e centri di documentazione;
 - x. studi, ricerche, convegni, seminari, indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo, campagne di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione su temi inerenti l'attuazione della presente legge e, in particolare, su quelli finalizzati a promuovere l'attività sportiva di base e il benessere psico-fisico connesso alla pratica sportiva;
 - xi. iniziative finalizzate alla qualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando livelli minimi di infrastrutture, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale, perseguendo un'equa distribuzione territoriale;
 - xii. interventi per la valorizzazione e sviluppo dell'impiantistica sportiva locale, in particolare quella scolastica, mediante un'attività di coordinamento con il sistema scolastico;
 - xiii. progetti finalizzati alla formazione, specializzazione e aggiornamento dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi;
 - xiv. attività svolte in attuazione dei programmi previsti dall'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
 - xv. attività svolte in occasione della Settimana regionale dello sport e del benessere;
 - xvi. iniziative di promozione sportiva finalizzate a favorire stili di vita attivi, incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi, degli spazi verdi;
- le linee strategiche contenute nella menzionata Programmazione pluriennale della Regione Piemonte evidenziano come “... La Società pubblica denominata “Sport e salute S.p.A.” è un altro elemento di novità, poiché rappresenta la struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita con il compito, tra gli altri, di distribuire i contributi pubblici agli Organismi sportivi. In tale nuovo contesto, ancora in fase di stabilizzazione, si inserisce inevitabilmente il nuovo ruolo che le Regioni devono assumere, sulla falsariga di quanto sta avvenendo a livello nazionale, quali principali punti di riferimento del sistema sportivo

a livello locale ed interlocutori privilegiati sulle tematiche sportive con il Governo e le sue strutture operative...”.

B) Sport e Salute:

- Sport e salute S.p.A. – costituita in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178 e ss.mm.ii. – è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare:
 - i. promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia anche con la finalità di incrementare il benessere fisico e psichico, la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
 - ii. ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
 - iii. ai sensi dell’art. 4 lettera e) del proprio Statuto può operare quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e, pertanto, può tra l’altro eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegati all’oggetto sociale;
 - iv. cura la formazione dei funzionari e dirigenti degli Enti Locali in materie quali l’impiantistica sportiva, la gestione e l’organizzazione dell’attività sportiva;
 - v. gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - vi. in base all’articolo 8, comma 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 e ss.mm.ii., può stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali;
 - vii. è qualificata di diritto centrale di committenza ai sensi dell’art.63 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023);
 - viii. ai sensi dell’art. 22, comma 4 del decreto-legge n.44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n.74 del 21 giugno 2023, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, per sostenere l’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea.

- C) Gli Atti di indirizzo per l'azione istituzionale di Sport e Salute S.p.A., emanati dall'Autorità di Governo con delega allo Sport prevedono in particolare:
- ix. che l'azione istituzionale della Società sia "finalizzata alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio", evidenziando la necessità di "orientare la programmazione in materia di sport anche alla ricerca di un costante raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale";
 - x. l'incremento e diffusione della pratica sportiva e degli stili di vita sani e attivi" e che "la Società oper(i) affinché l'accesso alle attività sportive sia consentito a chiunque così che lo sport, l'esercizio fisico, gli stili di vita sani divengano un diritto universale, senza barriere, per tutti, a tutte le età";
 - xi. che la Società realizzi, "in attesa dell'inserimento dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria e secondo le specifiche direttive dell'Autorità di Governo con delega per lo sport e in collaborazione con il Ministero per l'Istruzione e in modo propedeutico all'introduzione dell'insegnamento curriculare dell'educazione motoria nella scuola primaria come previsto nei protocolli esistenti, iniziative volte a integrare i programmi per l'attività fisica e sportiva nella scuola primaria" e stimoli "d'intesa con il Dipartimento per lo sport: - lo svolgimento di programmi per la promozione dell'attività sportiva nella scuola secondaria e per il sostegno alla carriera scolastica e post-scolastica degli atleti; - la valorizzazione dello sport universitario e il rafforzamento dei percorsi universitari connessi allo sport";
 - xii. che la Società per contribuire alla crescita e allo sviluppo del sistema sportivo operi per:
 - "(i.) efficientare e massimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, ottimizzando il sistema di allocazione dei contributi pubblici;
 - (ii.) erogare servizi agli organismi sportivi e agli Enti locali;
 - (iii.) sviluppare le competenze degli operatori del sistema sportivo;
 - (iv.) valorizzare gli eventi sportivi."

VISTO

- A) Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- B) l'articolo 7, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023) che esclude dalla applicazione del Codice stesso la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti quando sussistono determinate condizioni;
- C) l'articolo 15 della legge n.241/1990 sugli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- A) in sede di Conferenza Unificata, svoltasi in data 19 gennaio 2022, è stato stipulato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Anci e Upi, ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, repertoriato all'atto n.8/CU del 19 gennaio 2022, al fine di stabilire una stretta collaborazione e condividere scelte e iniziative in materia di sport ed è stato convenuto che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali possono stipulare specifiche convenzioni con Sport e Salute S.p.A. in diversi settori di intervento;
- B) è interesse della Regione Piemonte collaborare con Sport e Salute per sviluppare interventi e progettualità per la gestione e valorizzazione in comune di asset legati al mondo dello sport, con particolare riferimento alle attività relative a:
- i. promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi anche attraverso il sostegno economico, sotto forma di contributi regionali, in favore degli organizzatori mediante procedure attuate ai sensi di legge;
 - ii. supporto agli organismi sportivi ed ai soggetti ad essi affiliati per l'accesso a bandi, finanziamenti e misure di sostegno di livello regionale, statale e europeo, anche attraverso l'attivazione in via sperimentale di uno sportello di "Help Desk";
 - iii. attività inerenti all'impiantistica sportiva (ivi inclusa la progettazione e gestione di impianti);
 - iv. formazione per progetti di alto valore sociale in ambito sportivo;
 - v. attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sulla salute e stili di vita, anche sostenendo specifici progetti proposti dal sistema sportivo locale;
 - vi. progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico anche in collaborazione col tessuto associazionistico sportivo locale;
 - vii. progetti e campagne con focus su prevenzione e salute, in conformità alla programmazione e pianificazione socio-sanitaria regionale;
 - viii. progetti di valorizzazione delle pari opportunità, qui intese come la rimozione degli ostacoli alla pratica sportiva per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico;
 - ix. iniziative volte all'incremento dell'attività fisica e sportiva in ogni fascia di età e, parallelamente, ad affrontare il fenomeno del "drop out" nelle fasce d'età giovanili;
 - x. attuazione di programmi finalizzati all'inclusione ed allo sviluppo sociale attraverso lo sport;
 - xi. promozione dello sviluppo del sistema nazionale del Censimento degli impianti sportivi;
 - xii. attività di analisi e studio comparate a livello regionale e nazionale finalizzate alla realizzazione dell'Osservatorio sportivo regionale.

- C) è altresì interesse della Società perseguire il proprio scopo sociale e dare seguito alle indicazioni di indirizzo ricevute dal Governo, dando attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare con le Regioni e gli Enti pubblici locali, a progetti finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva nelle aree di interesse sopra individuate;
- D) le Parti ritengono opportuno, in tale ottica, sottoscrivere un Protocollo d'Intesa al fine di collaborare per la realizzazione in comune delle rispettive finalità e degli specifici obiettivi indicati in premessa;

tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.
- 1.2 Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto la cooperazione fra Regione Piemonte e Sport e Salute, nell'ambito delle reciproche competenze ed aree di interesse, come individuate nelle premesse. In particolare, la cooperazione potrà incentrarsi sulle attività, indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo nei "Considerato" al punto B) con modalità di volta in volta concordate fra le Parti, ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2 (Attivazione degli interventi)

- 2.1 L'attivazione di uno o più interventi/progetti di collaborazione sarà concordata tra le Parti ed avviata con successivi appositi atti che regoleranno anche gli eventuali aspetti di carattere economico.
- 2.2 Per l'esecuzione delle attività nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, della collaborazione di soggetti terzi allo scopo individuati.
- 2.3 Il presente Protocollo d'intesa non comporta alcun vincolo di esclusività per le Parti.

Art. 3 (Comitato di coordinamento tecnico e politico e monitoraggio)

- 3.1 Per l'esecuzione del presente Protocollo, per la gestione organizzativa e amministrativa e, in particolare, per consentire la pianificazione degli interventi/progetti di cui al precedente art.1, sarà costituito un Comitato di coordinamento tecnico e politico composto dal dirigente del Settore Regionale e dall'Assessore Regionale con le deleghe allo sport, eventualmente coadiuvato da 2 funzionari del Settore e da 2 membri indicati da Sport e Salute.
- 3.2 Il Comitato si riunirà almeno 1 volta all'anno anche al fine di monitorare l'attuazione dei progetti attivati in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

3.3 La partecipazione allo stesso Comitato sarà a titolo gratuito.

Art. 4
(Durata)

- 4.1 Il presente Protocollo ha validità triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione.
- 4.2 Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni del presente Protocollo saranno concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.

Art. 5
(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta impegni di carattere economico per la Regione Piemonte, né per Sport e Salute S.p.A..

Art.6
(Comunicazioni)

Ogni formale comunicazione inerente il presente Protocollo dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all'altra parte, ai seguenti recapiti

- per la Regione: _____
- per la Società: _____

Art. 7
(Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali di cui le Parti verranno in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Art. 8
(Foro Competente)

Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione o in relazione al presente Protocollo d'Intesa. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano le competenze del Foro di Roma anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

Art. 9
(Rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato o richiamato nel presente Protocollo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.

Art. 10
(Firma digitale e registrazione)

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/1990 e sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Per Sport e Salute S.p.A.
